



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. 39 comma 2 lett.b) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la dichiarazione, su proposta delle Soprintendenze, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art.13 del Codice;

Visto il decreto direttoriale del 28 Luglio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Filippo Maria Gambari l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna che, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171, presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Vista la nota n. 3586 16.02.2017 con la quale la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, VS, CI e OG ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "Torre di Porto Giunco" sito in Villasimius (Ca), di proprietà privata;

Vista la nota n. 14744 del 3.10.2016 con la quale la competente Soprintendenza ABAP ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L.241/90, l'avvio del relativo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett a) , e art. 13 e 14 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati a seguito della quale non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza ABAP espressa con nota prot. 3586 del 16.02.2017 e la documentazione allegata, nella seduta del 22.02.2017 ha verificato la sussistenza dell'interesse culturale per l'immobile denominato "Torre di Porto Giunco" - sito nel comune di Villasimius (Ca) distinto al NCEU Fg. 30, Map. 80 (parte) che, pertanto, presenta interesse storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 3 lett a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

L'immobile denominato "Torre di Porto Giunco", meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett a) , e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene e al Comune di Villasimius;

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DS

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Filippo Maria Gambari



Cagliari, Decreto n. 30 del 28.02.2017